

Rg 124-1/ 2025



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

sul ricorso per omologazione della procedura di concordato minore di cui al n. 124-1/2025 PU presentato nell'interesse dei sig.ri **Sergio Molinari**, [REDACTED] e **Felicetti Carmen**, [REDACTED] - rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. **Alessandro Amoroso**, [REDACTED] e dall'Avv. **Alessandra Mengora**, [REDACTED] entrambi del Foro di Cosenza presso il cui **Studio Legale in Cosenza alla Via M. Leporace 19, con l'assistenza dell'OCC, Avv. Alessandro Sena**;

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(art. 80 CCII)

Con ricorso depositato il 30 ottobre 2025 i coniugi Sergio Molinari e Carmen Felicetti, come sopra generalizzati, hanno depositato una proposta familiare di concordato minore in continuità ai sensi degli artt. 74 e ss CCII, corredata dalla relazione dell'OCC, per consentire la prosecuzione dell'attività professionale ed il soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle prelazioni stabilite dall'art. 2741 c.c. mediante l'apporto di risorse esterne in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori nell'immediato.

Come noto la procedura della crisi di sovraindebitamento familiare, già prevista dalla L. n. 3/2012, art. 7 bis, e riscritta dal legislatore all'art. 66 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. n. 214/2019, (Codice della crisi o CCII), delinea la possibilità per i membri di una stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, di presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65, comma 1, CCII.

Coerentemente al principio generale di riservare alla procedura familiare un trattamento unitario, il correttivo *ter* del Codice della Crisi ha integrato il comma 1 dell'art. 66, in direzione dell'esatta esplicitazione dell'applicazione alternativa e non cumulativa del prerequisite soggettivo della procedura.



Di conseguenza, la norma riscritta dal correttivo *ter* recita: “*possono presentare domanda i familiari conviventi o i familiari con un indebitamento comune*”.

La non cumulabilità dei due presupposti privilegia la trattazione unitaria della crisi familiare e l’interesse che sopravvive (si pensi ai casi di famiglie con figli) anche in ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale.

Nella seconda parte del comma 1, dell’art. 66, il correttivo *ter* integra l’aspetto procedurale per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, per cui, quando uno dei debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. *e*) non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni, per quanto interessa in questa sede - del concordato minore, *ex art.* 74, e ss., CCII..

Orbene il Molinari, diversamente dalla moglie, non riveste la qualifica di “consumatore”, così per come previsto dall’art. 2, co. 1°, lett. *e*), C.C.I.I., atteso che svolge dal 2016 la professione di

In particolare, l’attività principale del Molinari è quella di “formatore” in Istituti Scolastici e Aziende private, in progetti di formazione a carattere professionale con regolare fatturazione delle ore di docenza nonché di Visual e Web designer (realizzazione di siti internet) per Enti e aziende private.

La Felicetti, invece, lavora dal 2018 presso [redacted] con la qualifica di educatrice e dallo scorso dicembre 2023 risulta dipendente a tempo indeterminato.

Il Sig. Molinari percepisce:

- ♣ un reddito annuo relativo al Mod. Unico 2023 - anno d’imposta 2022 di € 16.895,00=;
- ♣ un reddito annuo relativo al Mod. Unico 2024 - anno d’imposta 2023 di € 18.858,00=.
- ♣ un reddito annuo relativo al Mod. Unico 2025 - anno d’imposta 2024 di € 15.043,00=.

La Sig.ra Felicetti percepisce:

- ♣ un reddito annuo relativo al mod. 730/2023 - redditi 2022 di € 7.505,00=.
- ♣ un reddito annuo relativo al mod. 730/2024 - redditi 2023 di € 7.571,00=.
- ♣ un reddito annuo relativo al mod. 730/2025 - redditi 2024 di € 7.182,00=.

Il nucleo familiare è composto anche dalle figlie [redacted] che risultano a carico integrale dei genitori: le spese familiari correnti e complessive di sostentamento dei ricorrenti ammontano ad € 1.700,00.

Il patrimonio dei coniugi ricorrenti è composto sia da beni immobili che da beni mobili, anche registrati, che tuttavia risultano immatricolati da oltre 10 anni con gravami di fermo amministrativo, pari ad € 40.470,80.

Si precisa a tal fine che il valore complessivo del patrimonio immobiliare dei coniugi è stato individuato in € 37.000,00 garantito da ipoteca: segnatamente il valore di realizzo dei beni immobili



di proprietà del Sig. Molinari, è stimato in euro € 21.000,00 (bene garantito da ipoteca sul quale pende una procedura di esecuzione immobiliare) mentre il valore dei beni immobili di proprietà della Signora Felicetti è stimato in € 16.0000,00 (bene garantito da ipoteca).

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, lo stesso è pari complessivamente ad € 3.000,00 (tenendo conto che i beni mobili registrati non solo risultano immatricolati da oltre 10 anni ma risulta anche iscritto fermo amministrativo sugli stessi).

L'ammontare complessivo del passivo è invece pari ad € 247.046,55= (di cui € 134.425,90= in proprio il Sig. S. Molinari, € 32.258,65= in proprio la Sig.ra C. Felicetti, ed € 80.362,00= in solido tra i coniugi,) ed € 8.683,32= per i creditori in prededuzione.

Ciò detto, ritenute sussistenti in capo le condizioni soggettive necessarie per l'accesso alla chiesta procedura di Concordato minore in continuità ex artt. 74 e ss. - C.C.I.I., come membro convivente della famiglia, trattandosi di debitore, diverso dal consumatore, in stato di sovraindebitamento, con requisiti dimensionali che non superano i limiti di cui all'art. 2, co. I°, lett. d), nn. 1), 2) e 3), C.C.I.I., con decreto reso dalla scrivente il 5 novembre 2025 è stata aperta la procedura, nominato l'Avv. Sena quale commissario con funzioni di OCC e sono state disposte le forme di pubblicità previste per legge, con assegnazione ai creditori del termine per la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e per le eventuali contestazioni.

### **La proposta di concordato.**

A mente dell'art. 74, 3° comma CCII la proposta di concordato minore può prevedere il soddisfacimento dei creditori in qualsiasi forma e anche parzialmente, nel rispetto delle cause di prelazione o mediante la suddivisione in classi; la formazione di queste ultime è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Le risorse esterne devono essere apprezzabili rispetto all'attivo disponibile.

Nel caso di specie il concordato minore consta di un progetto unitario supportato da finanza esterna presentato dai coniugi, membri della stessa famiglia conviventi e il cui sovraindebitamento ha un'origine comune.

Con impegno esplicativo, la proposta ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti dei coniugi i quali hanno esposto la propria situazione debitoria - quantificata per il Sig.ri S. Molinari in € 214.787,90=, di cui € 80.362,00 = in solido con la coniuge Sig.ra C. Felicetti ed € 134.425,90 = in proprio; quantificata per la Sig.ra C. Felicetti in € 112.620,60=, di cui € 80.362,00 = in solido con il coniuge Sig. S. Molinari, € 32.258,65 = in proprio ed € 28.704,47 = garantiti dal fratello Sig. M. Felicetti -; nonché le cause dell'indebitamento, sostanzialmente ricondotte:

alla crisi economica che ha colpito il settore lavorativo in cui i ricorrenti erano occupati a tempo indeterminato, facenti capo [REDACTED] rispettivamente nei ruoli di Responsabile



reparto poligrafici e Direttore di stabilimento centro stampa il sig. Molinari e di Segretaria di Redazione e Addetta amministrativa la signora Felicetti;

all'indebitamento progressivo di finanziamenti chiesti e ottenuti per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare, aumentando così la rata sopportabile;

ai problemi di salute del Sig. Molinari.

In particolare nella relazione particolareggiata dimessa in atti a corredo della proposta, il gestore ha evidenziato come i coniugi nel contrarre i debiti, non si indebitassero con la consapevolezza di non poterli adempiere, ma che anzi gli stessi ottenevano finanziamenti attraverso i quali estinguevano quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

Tuttavia l'utilizzo di prodotti finanziari che hanno indotto i ricorrenti a far uso inconsapevole del credito al consumo, il ricorso ai diversi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, hanno contribuito alla crescita esponenziale del monte debito.

Segnatamente i ricorrenti hanno proposto di mettere a disposizione dei creditori l'importo concesso [redacted] di € 50.000,00= (trattasi di apporto di risorse esterne) ed il residuo dell'importo di € 2.094,91= con le proprie risorse economiche, riconoscendo:

- ai creditori ipotecari il 56 % del debito (nell'osservanza del valore del bene immobile attribuito in perizia);
- ai creditori chirografi e degradati a chirografo l'1,5 % del dovuto;
- il soddisfacimento dell'Occ e dei procuratori legali nel rispetto e secondo le disposizioni di legge.

La presumibile durata del concordato è stata indicata in mesi quattro dalla omologa.

L'importo erogato [redacted] sarà rimborsato dai coniugi mediante il pagamento di una rata mensile di € 300,00 per 15 anni, importo che terrà conto delle spese necessarie familiari pari a circa € 1.700,00 al mese.

In sintesi, attraverso la proposta di concordato *de qua*, si propone il pagamento di € 52.094,91 a soddisfo dei creditori nella misura suindicata, soddisfo che risulta certamente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, ove i creditori ipotecari ne uscirebbero soddisfatti in maniera sensibilmente inferiore e addirittura privi di alcun soddisfo quelli chirografari e quelli degradati a chirografo.

Anche e con riguardo alla citata procedura esecutiva immobiliare n.° 155/2019 r.g.e.i., con annessa C.T.U., i cui esperimenti di vendita giudiziaria hanno avuto inizio dal 13-06-2022, l'ultimo esperimento di vendita giudiziaria fissato al 17-09-2025, il cui prezzo base d'asta è giunto ad € 45.508,17=, con prezzo minimo di partecipazione pari ad € 34.131,13=, ha avuto esito negativo,



perché deserta (cfr. doc. 46a e 46b - dettaglio Astalegale.net - 6° esperimento di vendita) e tra un anno si arriverà ad un'ulteriore decurtazione delle percentuali previste nei provvedimenti/Ordinanza di vendita della procedura de qua (cfr. doc. 46c, doc. 46d e doc. 46e).

*Mutatis mutandis* con riferimento al prezzo del valore dell'altro immobile di proprietà della Sig.ra C. Felicetti: Bene immobile - appartamento per civile abitazione posto [redacted] [redacted] riportato in Catasto fabbricati [redacted], che, come sopra già detto, è stato oggetto di valutazione/perizi [redacted] società di Ingegneria a firma [redacted] (cfr. doc. 25b), per un importo di € 16.000,00=, da considerarsi congruo tenendo conto dello stato in cui si trova l'immobile stesso e, soprattutto, dove risulta ubicato (centro storico).

### LE CLASSI

La proposta prevede la suddivisione del ceto creditorio nelle seguenti classi:

Classe 1 Creditori in prededuzione con soddisfo al 100% 1) Avv. A. Sena, quale Gestore della Crisi, con funzioni di O.C.C.; 2) Avv. A. Amoroso, quale procuratore e legale dei Sig.ri Molinari; 3) Avv. A. Mengora, quale procuratore e legale dei Sig.ri Molinari.

Classe 2 • Creditori ipotecari con soddisfo al 56% 1) Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - cedente, oggi, Società ORGANA SPV S.r.L. - cessionaria; per incapacienza dell'attivo in ipotesi di Liquidazione dei beni dei ricorrenti, il resto delle somme pretese saranno degradate a chirografo con il soddisfo all'1,5% (in apposita classe).

Classe 3 • Creditori ipotecari con garanzia del terzo con soddisfo al 56% 1) Banca CARIME S.p.A. - cedente, oggi, Società ISEO SPV S.r.L. - cessionaria; per incapacienza dell'attivo in ipotesi di Liquidazione dei beni dei ricorrenti, il resto delle somme pretese saranno degradate a chirografo con il soddisfo all'1,5% (in apposita classe).

Le suddette classi non sono ammesse alla votazione salvo, per quanto riguarda la 2<sup>a</sup> classe e la 3<sup>a</sup> classe, che non ci sia la rinuncia al privilegio.

Classe 4 • Creditori ipotecari degradati a chirografo con il soddisfo all'1,5% per incapacienza Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - cedente, oggi, Società ORGANA SPV S.r.L.-cessionaria;

Classe 5 • Creditori ipotecari degradati a chirografo con garanzia del terzo con il soddisfo all'1,5% per incapacienza 1) Banca CARIME S.p.A. - cedente, oggi, Società ISEO SPV S.r.L. - cessionaria;

Classe 6 • Creditori privilegiati degradati a chirografo con il soddisfo all'1,5% per incapacienza dell'attivo patrimoniale 1) Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza; 2) Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza; 3) Società M.T. S.p.A., quale



concessionario della riscossione per il Comune di Rende; 4) I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza; 5) Regione Calabria;

Classe 7 • Creditori chirografi con soddisfo all'1,5%

- 1) Banca B.N.L. S.p.A. - cedente originaria, Società IBL-CF SPV S.r.L. - I cessionaria, oggi, Società CREDIT FACTOR S.p.A. - II cessionaria; 2) Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza; 3) Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza; 4) Santander Consumer Bank S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria; 5) Società AGOS DUCATO S.p.A. - cedente, oggi, Società Integrated System Credit Consulting Fintech (I.S.C.C.) - cessionaria; 6) Società AGOS DUCATO S.p.A. - cedente originaria, Società Rubidio SPV S.r.L. - I cessionaria, Società IFIS S.p.A. - II cessionaria, Società Tundra SPE S.r.L. - III cessionaria, oggi, Società AT NPL'S S.p.A. - IV cessionaria; 7) Banca FINDOMESTIC S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria; 8) Banca UNICREDIT S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria.

### **DISCIPLINA APPLICABILE**

Ai fini che qui rilevano, il perimetro del vaglio giudiziale deve essere limitato alla verifica, in sede di omologa, dell'ammissibilità e della fattibilità del piano (art. 80, comma 1, CCII).

Il giudice deve altresì scrutinare la convenienza della proposta (art. 80, comma 3, CCII) rispetto allo scenario della liquidazione controllata, ma solo in due casi specifici:

- quando un creditore o un interessato la contesti;
- quando manchi la adesione della Amministrazione finanziaria (o di un Istituto previdenziale) ed essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.

Più complessa, invece, si atteggia la decisione in ordine ai temi della fattibilità del piano e della convenienza della proposta.

La prima attiene alla capacità del piano di consentire l'adempimento della proposta; più nello specifico, essa ha a che fare con la "non manifesta inattitudine" a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), con la "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori" (art. 47 CCII), con la "non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi" (art. 7 CCII).

La fattibilità è, quindi, un dato sicuramente apprezzabile sotto un profilo "oggettivo", per quanto possa essere in concreto discutibile con riferimento ai singoli casi.

La convenienza, al contrario, è un concetto che esprime una fortissima connotazione "soggettiva", in considerazione di una perlomeno triplice variabile: i) il valore monetario/economico della prestazione; ii) i tempi della soddisfazione (già tenuto conto del profilo relativo agli interessi/frutti);



iii) il rischio di inadempimento. È infatti del tutto ovvio come le decisioni degli operatori economici possano fondarsi sulla combinazione di tali variabili.

La relazione dell'OCC sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni deve offrire ai creditori un quadro completo ed esaustivo della eziologia del debito in modo da metterli nelle condizioni di maturare una fondata ed informata convinzione circa la sostenibilità del piano e l'affidabilità del proponente.

Ed invero, ai sensi dell'art. 79 CCI il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Né tale disposizione né il successivo art. 80 disciplinano e impongono ai creditori un predeterminato contenuto tipico per l'espressione del loro voto, prevedendo ad esempio che lo stesso debba essere necessariamente corredato da un corpo motivazionale a giustificazione della scelta formulata.

Il voto sfavorevole del creditore è invero sottratto a qualsiasi vaglio di convenienza, che consenta al giudice di sindacare il merito della preferenza espressa ed eventualmente elidene gli effetti.

L'unica ipotesi in cui l'art. 80 assegna al giudice tale potere di assenso sostitutivo è rappresentata dalla mancata adesione/voto sfavorevole determinante il mancato raggiungimento del quorum da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, laddove la proposta di soddisfacimento dei loro crediti risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Eventualità differente rispetto a quella del voto sfavorevole incidente sul mancato raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI è quella della opposizione in sede di omologa, consistente in una contestazione della convenienza della proposta da parte di uno dei creditori o di qualunque altro interessato (art. 80, comma 2, CCI): in questa ipotesi, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, può omologare il concordato minore solo se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Pertanto, l'omologa del concordato è subordinata ad una serie di controlli successivi rimessi al vaglio del giudice: I step) l'ammissibilità giuridica del piano; II step) la fattibilità del piano; III step) il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI, con possibile cram down e assenso sostitutivo in ipotesi di mancata adesione determinante da parte dell'amministrazione finanziaria; IV step) l'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta.

Dunque, l'esito del voto si pone su un piano differente rispetto all'ipotesi di presentazione di contestazioni da parte dei creditori, come chiaramente si evince dal dato letterale del primo e del quarto comma dell'art. 80: il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'omologa del concordato minore, dovendo altresì il giudice, in presenza di contestazioni pur "minoritarie" sulla convenienza della proposta, valutarne il



merito rispetto all'alternativa liquidatoria (comma 1); il creditore poi che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento del proponente è comunque legittimato a esprimere il proprio voto sfavorevole («anche dissenziente») ma non ad opporsi in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (comma 4).

### ESITO DEL VOTO

Orbene in data 16 dicembre il gestore ha relazionato sull'esito delle votazioni, asseverando con nota integrativa del 9 gennaio 2026 il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII sopra menzionato.

In particolare, nella Relazione particolareggiata dell'Avv. A. Sena del 30 -10 -2025, è stata operata la suddivisione dei creditori in classi: } Classe 1: crediti in prededuzione con soddisfo al 100%; } Classe 2: creditori ipotecari con soddisfo al 56%; } Classe 3: creditori ipotecari con garanzia del terzo con soddisfo al 56%; } Classe 4: creditori ipotecari degradati a chirografo con soddisfo al 1,5% per incapienza ; } Classe 5: creditori ipotecari degradati a chirografo con garanzia del terzo con soddisfo al 1,5% per incapienza ; } Classe 6: creditori privilegiati degradati a chirografo con soddisfo al 1,5% per incapienza dell'attivo patrimoniale ; } Classe 7: creditori chirografi con soddisfo al 1,5% .

Ebbene, per le classi 2 e 3, a pag. 25, è stato espressamente precisato che esse "... non sono ammesse alla votazione salvo ... che non ci sia la rinuncia al privilegio"; inoltre, come analiticamente descritto e motivato, da pag. 6 a pag. 9, della precedente Relazione dello scrivente Avv. A. Sen a del 16 -12 -2025, non è pervenuta alcuna comunicazione di rinuncia.

In coerenza con la disciplina del Concordato minore in continuità e con i principi generali in tema di limiti al voto dei creditori privilegiati, devono considerarsi non votanti: • i creditori in prededuzione (classe 1), integralmente soddisfatti; • i creditori delle classi 2 e 3, muniti di ipoteca al 56% (anche con garanzia del terzo), per i quali il Piano prevede l'integrale soddisfazione secondo il rango e che non hanno rinunciato, neppure parzialmente, alla prelazione. Tali creditori non hanno diritto di voto e non devono essere computati nel denominatore dei "crediti ammessi al voto" ai sensi dell'art. 79 C.C I.I. 1.2. Classi da 4 a 7: creditori effettivamente votanti.

Alla luce di quanto precede, i soli creditori effettivamente ammessi al voto sono quelli inseriti nelle classi: } Classe 4: creditori ipotecari degradati a chirografo con soddisfo al 1,5% per incapienza , ♣ Società ORGANA SPV S.r.L. (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - cedente, oggi, Società ORGANA SPV S.r.L. - cessionaria), per l'importo di € 17.646,95=. } Classe 5: creditori ipotecari degradati a chirografo con garanzia del terzo e con soddisfo al 1,5% , ♣ Società ISEO SPV S.r.L. (Banca CARIME S.p.A. - cedente, oggi, Società ISEO SPV S.r.L. - cessionaria), per l'importo di € 12.629,97=. } Classe 6: creditori privilegiati degradati a chirografo con soddisfo al 1,5% per incapienza dell'attivo patrimoniale, rispettivamente;



♣ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, per l'importo di € 10.050,14= ; ♣ Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, per l'importo di € 11.666,44= ; ♣ Società M.T. S.p.A., quale concessionario della riscossione per il Comune di Rende , per l'importo di € 232,79= ; ♣ I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza, per l'importo di € 40.076,95= ; ♣ Regione Calabria, per l'importo di € 0,00= ; } Classe 7: creditori chirografari ordinari con soddisfo al 1,5%, rispettivamente, ♣ CREDIT FACTOR S.p.A. (Banca B.N.L. S.p.A. - cedente originaria, Società IBL-CF SPV S.r.L. - I cessionaria, oggi, Società CREDIT FACTOR S.p.A. - II cessionaria ) ; per l'importo di € 4.594,00=. ♣ Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza , per l'importo di € 6.804,93= ; ♣ Santander Consumer Bank S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria, per l'importo di € 67.657,00= ; ♣ Società KEPLERO SPV S.r.L. unipersonale e per essa la Società Procuratrice Società Integrated System Credit Consulting Fintech (I.S.C.C.) (Società AGOS DUCATO S.p.A., quale garante della Sig.ra C. Felicetti e quale debitrice principale - cedente, oggi , Società Integrated System Credit Consulting Fintech (I.S.C.C.) - cessionaria ), per l'importo € 12.705,00= . ♣ Società AT NPL'S S.p.A. (Società AGOS DUCATO S.p.A. - cedente originaria, Società Rubidio SPV S.r.L. - I cessionaria, Società IFIS S.p.A. - II cessionaria, Società Tundra SPE S.r.L. - III cessionaria, oggi, Società AT NPL'S S.p.A. - IV cessionaria), per l'importo di € 1.689,95= ; ♣ Banca FINDOMESTIC S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. – cessionaria, per l'importo di € 7.048,00= ; ♣ Banca UNICREDIT S.p.A. - cedente, oggi , Società IFIS NPL Investing S.p.A. – cessionaria, per l'importo di € 18.136,00= . L'importo complessivo dei crediti ammessi al voto nelle classi 4, 5, 6 (per la parte chirografia) e 7, come risulta dagli atti di causa e dal riepilogo interno predisposto dallo scrivente Avv. A. Sena, è pari a euro 210.937,17=.

Il gestore ha dato atto che entro il termine previsto nel decreto di apertura della procedura sono pervenute al gestore:

- una dichiarazione di adesione da parte della Società CREDIT FACTOR S.p.A. (classe 7);
- una dichiarazione di mancata adesione da parte di:

⊗ I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza (classe 6);

⊗ Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza (classe 6, con riferimento agli oneri di riscossione);

⊗ Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza (classe 7, per la parte riferibile agli oneri di riscossione);

⊗ Società KEPLERO SPV S.r.L. e per essa la Società Procuratrice Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. - I.S.C.C. (classe 7).



Da parte di tutti gli altri creditori ammessi al voto non sono pervenute dichiarazioni di mancata adesione nel termine fissato suddetto.

A tal riguardo, come già detto, l'art. 79, co. 3 °, C.C.I.I., stabilisce che: "In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa."; come anche, secondo l'art. 78, co. 2 °, lett. c), C.C.I.I.

Ne consegue che, nel caso in esame, devono essere considerati favorevoli alla proposta di Concordato minore in continuità dei Sig.ri Molinari, i creditori che hanno espressamente dichiarato adesione, cioè la Società CREDIT FACTOR S.p.A. (classe 7) e tutti i creditori ammessi al voto che non hanno inviato dichiarazione di mancata adesione nell'anzidetto termine, ossia la generalità dei creditori delle classi 4 e 5, nonché, i creditori delle classi 6 e 7 diversi da I. N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza, Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza (per la parte relativa agli oneri di riscossione) e la Società KEPLERO SPV S.r.L. e per essa la Società Procuratrice Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. - I.S.C.C. . Solo i creditori che hanno manifestato tempestivamente mancata adesione possono essere computati come contrari.

I creditori delle classi 4 e 5, che non hanno manifestato espressamente mancata adesione nel termine, per un importo complessivo di: € 17.646,95= (Società ORGANA SPV S.r.L., classe 4); € 12.629,97= (Società ISEO SPV S.r.L., classe 5); i creditori della classe 6 che non hanno dichiarato mancata adesione (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, per la quota chirografaria non riferita ad oneri di riscossione, Società M . T. S.p.A.), per un importo complessivo di € 10.282,93=, di cui la Regione Calabria valore è pari a zero; CREDIT FACTOR S.p.A. (classe 7), che ha espresso formale adesione, per l'importo chirografario risultante dagli atti, pari € 4.591,23 =; gli altri creditori chirografari della classe 7 che non hanno dichiarato mancata adesione per gli importi chirografari ivi risultanti (Santander Consumer Bank S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria, per l'importo di € 67.657,00=; Società AT NPL'S S.p.A. (Società AGOS DUCATO S.p.A. - cedente originaria, Società Rubidio SPV S.r.L. - I cessionaria, Società IFIS S.p.A. - II cessionaria, Società Tundra SPE S.r.L. - III cessionaria, oggi, Società AT NPL'S S.p.A. - IV cessionaria), per l'importo di € 1.689,95=; Banca FINDOMESTIC S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria, per l'importo di € 7.048,00=; Banca UNICREDIT S.p.A. - cedente, oggi, Società IFIS NPL Investing S.p.A. - cessionaria, per l'importo di € 18.136,00=). Sommando tali crediti, il valore complessivo dei crediti favorevoli - dato dalle adesioni espresse e dai consensi desumibili per silenzio/assenso - risulta pari a d € 139.682,03=.



Alla luce delle dichiarazioni pervenute nel termine sopraindicato, devono considerarsi contrari alla proposta:

1. l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza (classe 6), per l'importo di € 40.076,00 =; 2. la Società KEPLERO SPV S.r.L. e per essa la Società Procuratrice Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. - I.S.C.C. (classe 7), per l'importo del credito chirografario risultante dagli atti di procedura di € 12.705,00 =; 3. l'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, limitatamente alla quota dei crediti relativa agli oneri di riscossione come dichiarato nella propria comunicazione di P.E.C. di mancata adesione (classi 6 e 7).

Il dissenso dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione deve, pertanto, essere riferito alla sola quota del credito riconducibile agli oneri di riscossione, mentre la parte residua del credito vantato dall'Ente di riscossione, non oggetto di contestazione, deve considerarsi favorevole per effetto del silenzio/assenso, ex art. 79, co. 3 °, C.C.I.I.

Nondimeno, ai soli fini del presente computo numerico, in via espressamente prudenziale e, dunque, deteriore per i debitori, l'Avv. A. Sena ha proceduto a considerare come "contrario" l'intero importo del credito di Agenzia delle Entrate e Riscossione, nelle classi 6 (€ 11.666,44=) e 7 (€ 6.804,93=).

In tale prospettiva cautelativa, le posizioni dell'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza (€ 40.076,00=), della Società KEPLERO SPV S.r.L. e per essa la Società Procuratrice Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. - I.S.C.C. (€ 12.705,00=) e dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza (classe 6 € 11.666,44=, classe 7 € 6.804,93=) , sono state quantificate in un valore complessivo di € 71.252,37=, a titolo di crediti contrari. Tale impostazione prudenziale, pur più sfavorevole per i debitori rispetto al corretto inquadramento giuridico (che limiterebbe il dissenso dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, ai soli oneri di riscossione), viene adottata per evidenziare come la maggioranza ex art. 79 C.C.I.I. risulti comunque raggiunta anche nello scenario numericamente più rigoroso.

E dunque:

#### Maggioranza per valore (prima maggioranza)

Ai sensi dell'art. 79, co. 1 °, C . C . I . I., il Concordato minore in continuità "è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. ...".

Nel caso di specie, anche nello scenario prudenziale che considera contrario l'intero credito di Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza: • il valore complessivo dei crediti ammessi al voto (classi da 4 a 7) è pari a d € 210. 937,17 =; • il valore complessivo dei crediti favorevoli è pari a d € 139.682,03 =; • il valore complessivo dei crediti contrari è pari ad € 71.252,37=; il che comporta che i consensi espressi o desumibili per silenzio/assenso rappresentano circa il



66,22% dei crediti ammessi al voto. La maggioranza per valore richiesta dall'art. 79, co. 1°, C.C.I.I., deve pertanto ritenersi raggiunta anche nell'ipotesi più sfavorevole per i debitori.

Ne consegue che, ove si volesse limitare correttamente il dissenso di Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, alla sola quota degli oneri di riscossione, la percentuale dei crediti favorevoli risulterebbe ancor più elevata.

Maggioranza nel maggior numero di classi (seconda maggioranza).

Il medesimo art. 79 C.C.I.I., in presenza di più classi, richiede altresì che la maggioranza sia raggiunta nel maggior numero delle classi.

Nel caso in esame le classi effettivamente votanti sono:

- Classe 4: tutti i crediti ammessi al voto risultano favorevoli (per silenzio /assenso), sicché la classe è integralmente favorevole;
- Classe 5: tutti i crediti ammessi al voto risultano favorevoli (per silenzio /assenso), sicché la classe è integralmente favorevole;
- Classe 6: sono contrari l'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Cosenza, nonché, nello scenario prudenziale, la quota di Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, considerata per intero; tutti gli altri creditori della classe, non avendo dichiarato mancata adesione, devono considerarsi favorevoli.

Si tratta dunque di una classe "mista", nella quale non può affermarsi la prevalenza assoluta dei crediti favorevoli sull'intero ammontare della classe (il valore complessivo dei crediti ammessi al voto è pari ad € 62.025,37=; il valore complessivo dei crediti favorevoli è pari ad € 10.282,93=; il valore complessivo dei crediti contrari è pari ad € 51.742,44 =).

- Classe 7: CREDIT FACTOR S.p.A. ha espresso formale adesione; la Società KEPLERO SPV S.r.L. e per essa la Società Procuratrice Integrated System Credit Consulting Fintech S.p.A. - I.S.C.C. e, nello scenario prudenziale, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza, per intero quanto alla quota chirografaria, hanno dichiarato mancata adesione; tutti gli altri creditori della classe, rimasti silenziosi, devono considerarsi favorevoli; anche in questa classe, il valore dei crediti favorevoli risulta prevalente rispetto a quello dei crediti contrari (il valore complessivo dei crediti ammessi al voto è pari ad € 118.635,11=; il valore complessivo dei crediti favorevoli è pari ad € 99.125,18=; il valore complessivo dei crediti contrari è pari ad € 19.509,93 =, di conseguenza, le adesioni espresse o desumibili per silenzio /assenso rappresentano circa il 83,55% dei crediti ammessi al voto).

Risulta, perciò, che la maggioranza dei crediti ammessi al voto è certamente raggiunta nel maggior numero delle classi votanti, atteso che due classi (4 e 5) risultano integralmente favorevoli e, nella



classe 7, i consensi - considerando tanto l'adesione espressa quanto il silenzio /assenso - assumono un peso preponderante rispetto ai dissensi e/o mancate adesioni.

Anche qualificando la classe 6 come "non complessivamente favorevole", il requisito della maggioranza nel maggior numero delle classi, richiesto dall'art. 79 - C.C.I.I., deve ritenersi soddisfatto.

Detto, quindi, che può procedersi all'esame del merito ai fini dell'omologazione del concordato nel caso di specie:

- i ricorrenti hanno allegato che sussistono tutti i requisiti di accesso alla procedura;
- i creditori sono stati suddivisi in classi votanti;
- sono state raggiunte le maggioranze: il totale dei crediti ammessi al voto nelle classi da 4 a 7 ammonta a d € 210.937,17, mentre il totale dei crediti favorevoli - per adesione espressa o per silenzio /assenso, anche assumendo in via prudenziale l'intero credito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Provinciale di Cosenza , come contrario - ammonta ad € 139.682,03, pari a circa il 66,22 % dei crediti ammessi al voto; tra le classi votanti a) le classi 4 e 5 sono integralmente favorevoli e, b) nella classe 7, il valore dei crediti favorevoli (adesioni espresse e silenzio /assenso) risulta preponderante rispetto a quello dei crediti contrari; c) la classe 6 non è complessivamente favorevole, presentando una composizione mista, ma tale circostanza non incide sul raggiungimento della maggioranza nel maggior numero delle classi, dovendosi ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 79 - C.C.I.I.;
- a norma dell'art. 79 co. 3 del CCII vige il principio del silenzio assenso;
- la proposta concordataria è oggettivamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, in quest'ultima opzione non interverrebbe la finanza esterna.

Il concordato minore deve essere omologato, con chiusura della procedura.

La presente sentenza sarà pubblicata a cura del Gestore sul sito web del Tribunale, omissi i dati sensibili.

Il Gestore provvederà alla trascrizione di essa quanto agli immobili ed ai mobili registrati. Ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII il debitore sarà tenuto all'esecuzione del piano, sotto la vigilanza del Gestore.

Ogni difficoltà verrà risolta dal Gestore, e sottoposta alla Giudice solo se necessario.

Il pagamento dei creditori avverrà mediante appositi progetti di riparto, nel rispetto della graduazione di legge dei crediti, previo deposito nel fascicolo per la presa d'atto del giudice.

Il Gestore depositerà ogni sei mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza una relazione sullo stato di esecuzione del piano; nonché una relazione finale al termine dell'esecuzione, sentito il debitore, come previsto dall'art. 81, comma 3, CCII.



PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- omologa il concordato minore proposto da Sergio Molinari e Carmen Felicetti;
- dispone che ai sensi dell'art. 81 del CCII il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- dispone che l'OCC, ogni 6 mesi, riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
- dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Cosenza e la comunicazione a tutti i creditori;
- dichiara chiusa la procedura.

Cosenza, 21 gennaio 2026

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei

